

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-114	del 02/03/2010
Oggetto	Sezione Provinciale di Modena Convenzione tra Arpa e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Facoltà di Ingegneria e Arpa per l'effettuazione di tirocini di formazion e orientamento	
Proposta	n. PDTD-2010-138 del 02/03/2010	
Struttura adottante	Sezione Di Modena	
Dirigente adottante	Boraldi Vittorio	
Struttura proponente	Sezione Di Modena	
Dirigente proponente	Boraldi Vittorio	
Responsabile del procedimento	Sabeni Rossana	

Questo giorno Due marzo 2010, presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il Dir. del nodo Sezione Di Modena, Dott. Boraldi Vittorio, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 95 del 16/12/2009 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Modena – Convenzione tra Arpa e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Ingegneria - per l'effettuazione di tirocini di formazione e orientamento.

RICHIAMATI:

- la DDG 4 del 16.01.2007, che approva la sottoscrizione tra ARPA Emilia-Romagna e l'Università di Modena e Reggio Emilia di un Protocollo di Intesa, allo scopo di istituzionalizzare e promuovere la collaborazione tra i due enti, attivando strumenti permanenti di consultazione e programmazione finalizzati a coordinare le attività svolte nei settori di interesse comune, secondo le diverse competenze, con l'obiettivo di arricchire reciprocamente le linee di azione dei due Enti;
- il protocollo di cui sopra, sottoscritto dal Direttore Generale di ARPA-ER e dal Rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia in data 18 giugno 2008, con una validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, il quale, all'art. 2, comma d), prevede, tra l'altro, l'accoglimento da parte di ARPA di studenti in tirocinio curriculare, in tesi di laurea e neo laureati in tirocinio post lauream;

CONSIDERATO:

- che il predetto protocollo, all'art. 4, dispone che le attività di cui al citato art. 2, comma d), potranno essere definite attraverso appositi accordi attuativi, compatibilmente con le esigenze e le disponibilità delle singole strutture;

RICHIAMATO:

- il Regolamento per il Decentramento amministrativo di Arpa, approvato con D.D.G. n. 50 del 13 maggio 2005 e successivamente modificato con DDG n. 95 del 16/12/2009, ed in particolare l'allegato C, dove:
 - o alla lettera O) si stabilisce che rientrano tra gli atti di competenza del Direttore di Sezione quelli connessi all'approvazione di convenzioni, accordi e protocolli aventi ad oggetto attività che siano eseguite dal Nodo, o nelle quali il Nodo detenga una competenza prevalente;
 - o alla lettera J) si dispone che è attribuita alla competenza del Direttore di Sezione l'adozione di atti connessi all'assegnazione di borse di studio ed allo svolgimento di stage o tirocini formativi presso il Nodo da loro diretto;
- la Determinazione n. 9 del 25/02/2009 avente per oggetto. "Sezione Provinciale di Modena – Convenzione di formazione ed orientamento tra l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Arpa" per quanto riguarda la Facoltà di Scienze matematiche Fisiche e Naturali;

PRESO ATTO:

- che già in diverse occasioni questa Sezione ha accolto studenti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta/richiesta avanzata di volta in volta, distintamente per ognuno di essi, dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UniMoRe)
- che, al fine di agevolare le scelte professionali dei suoi studenti e neo-laureati, UniMoRe ha intenzione di proseguire nella realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro e che Arpa verrà coinvolta anche per il futuro con nuove richieste di accoglienza degli studenti aderenti a tale progetto;

RITENUTO:

- pertanto opportuno stipulare una convenzione della durata di 3 (tre) anni con UniMoRe – Facoltà di Ingegneria, al fine di rendere organici ed omogenei le regole e gli impegni assunti reciprocamente e di razionalizzare le procedure amministrative relative ai vari progetti formativi;

RITENUTO ALTRESI'

- di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; destinata a formalizzare la totalità degli accordi tra Arpa e l'università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ;

PRESO ATTO:

- che l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in qualità di soggetto promotore, assicurerà i tirocinanti ai sensi della normativa vigente, sia per gli infortuni che per la responsabilità civile verso terzi, come indicato nella convenzione, all'art. 4 – Coperture assicurative;
- che la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL verrà ugualmente garantita da UniMoRe, come indicato all'art. 5 – Assicurazione INAIL

DATO ATTO:

- che i costituendi rapporti tra Arpa ed i tirocinanti, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporti di lavoro, non comportano alcun vincolo per Arpa, a carico della quale non deriveranno oneri finanziari di alcun tipo;

SU PROPOSTA:

- del stesso Direttore, Dott. Vittorio Boraldi, che ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO :

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.4, 5 e 6 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale n.32/93 e ss.mm.ii., la Referente Staff Amministrazione, Dott.ssa Rossana Sabeni;

DETERMINA

1. di stipulare una convenzione della durata di 3 (tre) anni con UniMoRe – Facoltà di Ingegneria, al fine di rendere organici ed omogenei le regole e gli impegni assunti reciprocamente e di razionalizzare le procedure amministrative relative ai vari progetti formativi, così come disposto dall'art. 4 del Protocollo d'Intesa di cui alla DDG 4 del 16.01.2007, richiamata in premessa;
2. di approvare la bozza di convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. che la convenzione di cui trattasi avrà una durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sua stipula;
4. di dare atto che i costituendi rapporti tra Arpa ed i tirocinanti, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporti di lavoro, non comportano alcun vincolo ne' onere retributivo a carico di Arpa.

IL DIRETTORE

(Dr. Vittorio Boraldi)

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E ARPA EMILIA ROMAGNA

La **Facoltà di Ingegneria** dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con sede in **Modena**, Via **Vignolese 905**, C.F. 00427620364, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal **Preside Prof. Giuseppe Cantore**, nato a **Potenza** il **24/12/1948**,

E

L'**Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (ARPA ER)** con sede legale in Bologna Via Po n. 5, codice fiscale e partita IVA n. 04290860370, nel prosieguo del presente atto denominata "soggetto ospitante" rappresentata da **Dott. Vittorio Boraldi** nato a **Vignola (MO)** il **29/12/49**, in qualità di **Direttore della Sezione Provinciale Arpa ER di Modena**;

PREMESSO

– che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, integrata dal Capo IV della LR 17 del 26 luglio 2005, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - OGGETTO

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, integrata dal Capo IV della LR 17 del 26 luglio 2005, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'articolo 5 del decreto attuativo dell'articolo 18 della legge n. 196 del 1997, integrata dal Capo IV della LR 17 del 26 luglio 2005 e in ottemperanza del D.Lgs. 81/08 si stabilisce fin d'ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, la struttura ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

Articolo 2 - TIROCINIO

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, integrata dal Capo IV della LR 17 del 26 luglio 2005, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita dal tutore organizzativo e verificata da un tutore scientifico designati dal soggetto promotore in veste di responsabili didattico-organizzativi, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto

ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutori e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- una scheda informativa sugli eventuali rischi nei luoghi dove verrà svolta l'attività lavorativa;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Articolo 3 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca in azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dalla Facoltà, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Articolo 4 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore dichiara di avere stipulato le seguenti coperture assicurative:

- polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" n. _____ rilasciata da _____ con scadenza al giorno _____, per danni a persone e cose causati a terzi, con massimale pari ad € _____;
- polizza "INFORTUNI" n. _____, rilasciata da _____ con scadenza al giorno _____, a garanzia degli infortuni occorsi a Studenti iscritti a corsi di studio presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, compresi quelli frequentanti corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento o comunque partecipanti alle attività didattiche, di ricerca, di formazione e/o di tirocinio, anche se in viaggio di studio o stage nonché Tirocinanti laureati.

Il soggetto ospitante dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con un massimale pari ad € 5.000.000 a copertura "Responsabilità civile verso terzi" n. 101005402/2 rilasciata dalla

Compagnia Milano con scadenza al giorno 30/04/2010 per danni a persone e cose dei quali sia tenuta a rispondere.

Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove necessario – alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.

Il soggetto promotore provvede alla pubblicazione delle coperture assicurative sul sito web dell'Ateneo <http://www.direzionelegale.unimore.it>; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 5 - ASSICURAZIONE INAIL

Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, in particolare per i tirocinanti ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 6 – DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTICOLI 4 E 5

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento (facendo riferimento al numero di polizza) al soggetto promotore onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

Articolo 7 – FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena in via esclusiva.

Articolo 8 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 9 - DURATA

La presente convenzione ha efficacia per **tre anni** dalla data della sua stipula e si rinnoverà

tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 10 – PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Articolo 11 - SPESE

Le spese di bollatura della presente convenzione, se dovute, sono a carico del soggetto promotore.

La presente convenzione consta di n. 5 pagine scritte sin qui.

Modena,

IL SOGGETTO PROMOTORE

IL PRESIDE (Prof. Ing. Giuseppe Cantore)

IL SOGGETTO OSPITANTE

ARPA ER – Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna

Il Direttore della Sezione Provinciale Arpa di Modena

(Dott. Vittorio Boraldi)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nell'art. 7 della presente convenzione (Foro competente).

Impresa/ente

ARPA ER – Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna

Il Direttore Sezione Provinciale Arpa di Modena

(Dott. Vittorio Boraldi)
